

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1311-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° aprile 1981

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1981

(V. Stampato n. 2505)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 aprile 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei
comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori inter-
venti a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata
e Campania

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania

Art. 1.

Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze di cui ai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — 5 dicembre 1980, n. 799 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 — e 31 gennaio 1981, n. 11, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania

Art. 1.

Identico:

identico:

« Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il Commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dovrà essere emanato entro il 31 maggio 1981. »;

sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B;

dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981. »;

identico;

identico:

« *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: *a)* lesioni personali; *b)* perdita di congiunti; *c)* danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; *d)* danni al patrimonio immobiliare; *e)* perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1-ter. — Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole "nelle regioni Basilicata e Campania".

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-quater. — Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-quinquies. — Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere pre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgeranno con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato. ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano perduto la propria abitazione in conseguenza del sisma del novembre 1980.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e da tale data hanno effetto le disposizioni di cui agli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, come modificato dalla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico:

« Art. 2-bis. — Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-1981 gli esami di maturità negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Identico ».

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.